



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"San Francesco d'Assisi"**

P.zza Martiri della Libertà n. 12 – 13900 BIELLA

Tel. 015.22779 - Fax 015.2431804

e-mail: biic815007@istruzione.it – biic815007@pec.istruzione.it

C.F. 90061100021

www.icsanfrancescodassisibiella.it

AGLI ATTI

AL SITO WEB DELL'ISTITUTO

Biella, 25/06/2019

OGGETTO: DETERMINA per l'avvio della procedura di selezione per l'affidamento dell'incarico di "Responsabile della protezione dei dati personali" (Data Protection Officer - DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E 2016/679.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- VISTO il D.P.R. n.275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
- VISTO il D.I. n. 129 del 28.08.2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- VISTO il D. leg.vo n° 50 del 18/05/2016 "Codice dei contratti pubblici" e successive integrazioni e modifiche;
- VISTO il Regolamento d'Istituto per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria e per l'affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni del 27/02/2019 e la delibera di approvazione n°20 del 27/02/2019 del Consiglio d'Istituto;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)», che introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) e in particolare la sezione 4:
- Articolo 37 - Designazione del responsabile della protezione dei dati;
 - Articolo 38 - Posizione del responsabile della protezione dei dati;
 - Articolo 39 - Compiti del responsabile della protezione dei dati;
- VISTE le Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD) -WP243 adottate dal Gruppo di lavoro, Art. 29, il 13 dicembre 2016 - Versione emendata e adottata in data 5 aprile 2017;
- VISTE le Nuove Faq sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico (in aggiunta a quelle adottate dal Gruppo art. 29 in Allegato alle Linee guida sul RPD) (15 dicembre 2017);

- VISTO che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il Responsabile della protezione Dati «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- RECEPITO che le predette disposizioni prevedono che il Responsabile della protezione Dati «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- CONSIDERATE al fine dell'attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), le priorità operative indicate dal Garante privacy:
1. designazione del Responsabile della protezione dei dati (RPD, italianizzazione dell'acronimo DPO, Data Protection Officer, art. 37-39);
 2. istituzione del Registro delle attività di trattamento (art.30 e cons. 171);
 3. notifica delle violazioni dei dati personali ("data breach", art. 33 e 34) nonché la necessità mettere in atto gli ulteriori elementi attuativi introdotti dal RGPD;
- VISTO che l'Istituzione scolastica è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD ed è tenuta ad adempiere a quanto prescritto dal RGPD;
- CONSIDERATO che si ritiene necessario esperire preliminarmente una indagine interna per verificare la disponibilità di personale idoneo ad assumere il suddetto incarico;
- VISTO l'avviso riservato al personale interno prot. 3458 VI.03 dell'11/06/2019;
- CONSIDERATO che non sono pervenute istanze nei termini richiesti;

DETERMINA

L'avvio delle procedure di SELEZIONE per l'affidamento dell'incarico di "Responsabile della protezione dei dati personali" (Data Protection Officer - DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E 2016/679, come segue:

Art. 1

Descrizione e caratteristiche della prestazione.

Le caratteristiche della prestazione oggetto dell'Avviso devono corrispondere alla descrizione di seguito esposta e il RPD dovrà ottemperare a quanto previsto nel Regolamento UE in epigrafe e in dettaglio. In particolare, dovrà:

1. informare e consigliare il titolare e il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
2. verificare l'attuazione e l'applicazione del Regolamento, delle altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, inclusi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento, e gli audit relativi;
3. fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti;
4. essere punto di contatto per gli interessati in merito a qualunque problematica connessa al trattamento dei loro dati o all'esercizio dei loro diritti;
5. fare da riferimento al Garante per la protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa.

6. predisporre e monitorare l'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento (art.30 e cons. 171), avviando quanto prima la ricognizione dei trattamenti svolti e delle loro principali caratteristiche (finalità del trattamento, descrizione delle categorie di dati e interessati, categorie di destinatari cui è prevista la comunicazione, misure di sicurezza, tempi di conservazione, e ogni altra informazione che il titolare ritenga opportuna al fine di documentare le attività di trattamento svolte) funzionale all'istituzione del registro. La ricognizione sarà l'occasione per verificare anche il rispetto dei principi fondamentali (art. 5), la liceità del trattamento (verifica dell'idoneità della base giuridica, artt. 6, 9 e 10) nonché l'opportunità dell'introduzione di misure a protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione (privacy by design e by default, art. 25), in modo da assicurare, la piena conformità dei trattamenti in corso (cons. 171);
7. collaborare con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati alla notifica delle violazioni dei dati personali ("data breach", art. 33 e 34);
8. formare tutto il personale incaricato dell'area amministrativa in relazione al profilo di appartenenza di ciascun soggetto;
9. dar corso – in collaborazione con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati - alla piena attuazione del RGD, anche predisponendo un piano dettagliato di azioni.

Art. 2

Caratteristiche del RPD.

Il RPD dovrà:

1. possedere: un'approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy, nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento; qualità professionali adeguate alla complessità del compito da svolgere, documentando le esperienze fatte, la partecipazione a master e corsi di studio/professionali;
2. adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza e in assenza di conflitti di interesse.

Art. 3

Durata dell'incarico.

L'incarico di Responsabile della protezione dei dati decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto ed avrà la durata di un anno.

Art. 4

Istanza – Procedura di selezione.

Gli interessati dovranno far pervenire al Dirigente Scolastico istanza di partecipazione alla selezione, in busta chiusa (e controfirmata sui lembi di chiusura) riportante la dicitura: "Avviso di selezione per il reclutamento di Responsabile per la protezione dei dati", entro le **ore 12:00** del giorno **12.07.2019**, consegnandola a mano presso l'Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica, ovvero facendola recapitare tramite posta ordinaria e/o corriere. In tale ultimo caso le domande dovranno pervenire entro la suddetta scadenza; saranno escluse dalla procedura di selezione domande consegnate oltre i termini di scadenza ovvero pervenute successivamente al suindicato termine delle

ore 12:00 del 12.07.2019.

Le istanze di partecipazione, debitamente sottoscritte, dovranno essere redatte in carta libera e corredate dalla seguente documentazione:

- a. Curriculum Vitae predisposto secondo il formato europeo, debitamente sottoscritto;
- b. Fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
- c. Dichiarazione di assenza di incompatibilità per la copertura dell'incarico.

Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare sotto la loro responsabilità:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale e/o partita IVA, comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico;
- di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto, prima della pubblicazione del presente bando;

- di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

Sulla busta, chiusa ermeticamente a garanzia dell'integrità dell'offerta, dovrà essere riportata la dicitura "Responsabile della protezione dei dati personali" (Data Protection Officer - DPO)", oltre gli estremi del mittente.

Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l'integrazione del curriculum vitae, relativamente alle certificazioni originali delle esperienze e/o dei titoli dichiarati, e di effettuare verifiche a campione sulla reale sussistenza dei requisiti dichiarati dagli stessi candidati. La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà l'automatica ed immediata esclusione dalla procedura di reclutamento. Il Dirigente Scolastico si riserva altresì di condurre controlli a campione al fine di verificare la veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive, oggetto di valutazione.

L'apertura delle buste sarà effettuata, in data da stabilire e che sarà comunicata successivamente, presso l'Ufficio di Presidenza. L'esame delle candidature sarà effettuato da apposita commissione, con il compito di verificare e valutare i requisiti e i titoli.

Questa Istituzione Scolastica si riserva di non attribuire l'incarico qualora vengano ritenuti non sufficienti i requisiti formali o professionali e, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte il presente avviso o di non procedere al conferimento dell'incarico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione.

Art. 5

Criteri di valutazione e assegnazione dell'incarico

L'assegnazione dell'incarico avverrà in base all'esito della redazione di elenchi graduati sulla base dei seguenti criteri:

Titoli di accesso: Certificazioni/attestati (anche autocertificazione) che consentano la verifica del possesso di un livello minimo di conoscenza della disciplina e il possesso dei requisiti necessari per svolgere i compiti previsti dall'art. 39 del RGPD

<i>Titoli di studio</i>	<i>Punteggi</i>
Laurea in Informatica/Giurisprudenza	p. 20
Master, Specializzazioni, ulteriori lauree coerenti con l'incarico (ad es. Diritto dell'Informatica, Informatica giuridica)	p. 5 per ciascun titolo fino a un max di 15 p
Precedenti documentate esperienze presso istituzioni scolastiche in qualità di data officer	p. 5 per ogni esperienza annuale fino ad un max di 25 p.
Precedenti esperienze presso istituzioni scolastiche in qualità di amministratore di sistema e nell'ambito della sicurezza informatica	p. 5 per ogni esperienza annuale fino ad un max di 15 p.
Esperienze presso enti pubblici, aziende con riferimento al trattamento dati e/o alla sicurezza informatica	p. 5 per ogni esperienza annuale fino ad un max di 10 p.
Certificazioni possedute (2 punti per ogni certificazione Eipass, Didasko; 4 punti per ECDL Avanzata; 4 punti ognuna se in possesso delle certificazioni Eipass Pubblica Amministrazione, Cybercrimes e IT security; 4 punti se in possesso della certificazione Microsoft DB Administrator)	Max 10 p.
Pubblicazioni, interventi a corsi, convegni come formatore/relatore, attinenti il tema	1p. per prestazione, per un max di 5 p.

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso pubblico.

Art. 6

Pubblicazione della Graduatoria

L'esame delle domande sarà effettuato ad insindacabile giudizio da una commissione all'uopo costituita.

La stessa attribuirà i punteggi a ciascun candidato che sarà graduato in base al punteggio totale derivante dalla somma dei punti attribuiti secondo quanto indicato nell'art. 5; a parità di punteggio gli aspiranti candidati saranno graduati in base alla minore età.

L'esito della selezione sarà pubblicato all'albo on line di questa Istituzione scolastica e sul sito web.

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro 5 giorni dalla data della sua pubblicazione; trascorsi i 5 giorni senza reclami scritti, la graduatoria diventerà definitiva.

L'amministrazione si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze descritte nell'avviso.

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico pro tempore Dottor Donato Gentile.

Art. 7

Corrispettivo offerto

Il candidato, individuato ai sensi del presente avviso di selezione, sarà invitato a presentarsi presso l'Ufficio preposto, per l'attribuzione dell'incarico.

Compenso previsto: € 300,00 onnicomprensivi degli oneri di legge da corrispondersi in un'unica soluzione, al termine dell'attività, entro 30 gg. dalla presentazione di specifica relazione finale sulle prestazioni svolte.

Art. 8

Tutela della Privacy

I dati personali saranno riportati nella banca dati dell'Istituto e utilizzati per il pagamento delle competenze spettanti e per gli adempimenti amministrativi, fiscali, contabili a cui è tenuto ad adempiere, nel rispetto di quanto stabilito dal D. L.vo 196/2003 sulla tutela dei dati personali e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 9

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico pro-tempore Dott. Donato Gentile (tel 015 22779, email biic815007@istruzione.it).

Art. 9 Pubblicità legale

Il presente avviso è pubblicato al Sito Web di questa Istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Donato Gentile